

STATUTO

MIRIAM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'AGNELLO NA VIA MARION
CRAWFORD 28

Numero REA: NA - 877891

Codice fiscale: 07337821214

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-11-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " B " all'atto n. 698 di Raccolta

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) Denominazione, sede, domicilio dei soci e normativa applicabile.

1.1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 1991 numero 381, una società cooperativa sociale denominata

"MIRIAM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",
nel prosieguo indicata, per brevità, "Cooperativa".

1.2. La società ha sede nel Comune di **Sant'Agnello** (NA), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 *ter* delle disp. att. al Codice civile.

1.3. Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali, uffici, sedi operative e recapiti.

L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale della società nell'ambito del Comune di cui al comma secondo.

1.4. Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

1.5. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro sulla scorta delle indicazioni ad essa comunicate dai soci a mezzo di lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

1.6. Alla presente Cooperativa si applicano:

a) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la Cooperativa stessa opera, e, segnatamente la disciplina contenuta nella L. 3 aprile 2001 n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

b) parimenti in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme dettate dal codice civile in materia di società cooperative;

c) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e segg. Cod. Civ., ed in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata (ricorrendo le condizioni di cui al 2° comma dell'art. 2519 C.C.).

Articolo 2) Durata.

La società ha durata sino alla data del trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata, con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria dei soci, ovvero anticipatamente sciolta.

TITOLO II

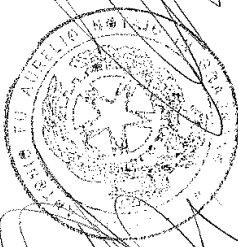
REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' - MUTUALITA' PREVALENTE - SCOPO - GESTIONE MUTUALISTICA - OGGETTO SOCIALE.

Articolo 3) Clausole non lucrative - mutualità prevalente - gestione mutualistica - definizione dello scopo della cooperativa ed oggetto sociale.

3.1. Ai sensi dell'articolo 2514, 1° comma, Cod. Civ.:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione


Prof. Franco
Milano Luigi
Cap. Paolo
Di. Maria Antonia
Bisogno Samuele

ne ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Ai fini delle suindicate lettere a) e b) dovrà tenersi conto della più recente emissione di buoni postali fruttiferi, alla data dell'assemblea che delibera la distribuzione dei dividendi o la remunerazione degli strumenti finanziari.

Le clausole contenute nel presente articolo devono essere osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni previste dalla Legge.

3.2. La Cooperativa ha scopo mutualistico prevalente ai sensi degli articoli 2511 e seguenti cod. civ., non ha finalità speculative e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata, con gestioni separate:

1) alla gestione di servizi socio - sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della menzionata L. 8 novembre 1991 n. 381;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lett. b), della citata Legge n. 381/1991.

La cooperativa realizza, quindi, le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

3.3. I rapporti mutualistici a gestione separata hanno pertanto ad oggetto:

- la prestazione di attività lavorative ad opera dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori contemplati nell'oggetto sociale della cooperativa, sulla scorta di previsioni del regolamento richiamato in prosieguo, finalizzate a definire l'organizzazione di lavoro dei soci stessi;

- la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1), lett. a), della L. n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni riconducibili all'età od alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente che a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

3.4. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la Cooperativa, all'atto della loro adesione ovvero successivamente alla costituzione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al conseguimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione di lavoro dei soci.

3.5. La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria peculiare attività:

- ai sensi dell'art. 1, lett. a), della L. n. 381/1991, e dell'art. 2520, 2° comma Cod. Civ., in modo da procurare beni e servizi di notevole rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche non soci;

- ai sensi dell'art. 1, lett. b), della stessa Legge n. 381/1991, e dell'art. 2520, 2° comma, Cod. Civ., avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari, delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate (quali definite dall'art. 4 della L. n. 381/1991), al cui inserimento lavorativo l'attività della Cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa stessa, nonché avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la società è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 cod. civ., cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 *septies* disp. att. al Cod. Civ.).

3.6. La Cooperativa, che può operare anche con terzi, con riferimento ed in piena conformità al proprio scopo mutualistico, nonché ai requisiti, agli interessi ed alle prerogative dei propri soci cooperatori, nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente e delle prescritte abilitazioni ed autorizzazioni, **ha per oggetto:**

A) ai sensi del richiamato art. 1, lett. a), della Legge n. 381/1991:

- l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di strutture destinate alla riabilitazione, di attività a ciclo diurno residenziali o semi-residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, di tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;

- la realizzazione di un centro di appoggio, di accoglienza e socializzazione, con formazione di tipo ricreativo-culturale e di sviluppo operativo per giovani con problemi di inserimento socio-lavorativo, in particolare per i portatori di handicap e per i giovani a rischio;

- la gestione di servizi di trasporto di persone, ivi ricompresi portatori di handicap, per privati ed enti pubblici e la gestione di servizio di scuolabus;

- la gestione di centri di accoglienza per stranieri e persone bisognose;

- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;

- la gestione di servizi informa-giovanì, sportello informazioni sul territorio e di biblioteche appartenenti ad enti pubblici e/o privati, prestando attività connesse o collegate;

- la gestione di mense di enti pubblici o la prestazione di attività connesse o collegate e l'istituzione di un servizio di catering e di ristorazione;

- la gestione di servizi di assistenza domiciliare;

- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, fisioterapiche, riabilitative, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e di sanificazione;

- la promozione dell'impegno di istituzioni, di enti pubblici e/o privati a favore di persone svantaggiate e, quindi, la collaborazione, in particolare, con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;

B) ai sensi del richiamato art. 1, lett. b), della L. n. 381/1991:

- la prestazione di servizi in campo commerciale, industriale ed agricolo;

- la gestione di servizi, per conto di enti pubblici e/o privati, quali, a titolo meramente esemplificativo e, comunque, non esaustivo:

Carlo Ferraro

*Milano 20/03/2022
Elisabetta Ferraro
P. Mario Ferraro
D. Ferraro*

Bisogno Severo

- i servizi ecologici, lo spazzamento strade e spazi in genere;
- la raccolta di rifiuti solidi urbani e la raccolta differenziata;
- la pulizia, la sanificazione, la realizzazione di servizi di disinfestazione, disinfezione, e la derattizzazione, anche presso uffici, industrie, scuole e magazzini;
- la defogliazione e la manutenzione del verde, sia pubblico che privato;
- il facchinaggio;
- la gestione di parcheggi, con attività connessa di custodia, di sorveglianza e di riscossione ticket;
- il trasporto merci e l'autotrasporto di merci, di persone o di cose su gomma per conto terzi;
- la realizzazione di attività di guardiania e di vigilanza a terra, campestre, montana ed urbana;
- la realizzazione del servizio di prevenzione incendi, anche avvalendosi di apposite sentinelle;
- le attività previste dalla Legge numero 328/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'attività di pulizia di cantieri di lavoro, tanto privati che pubblici;
- la custodia di animali domestici abbandonati;
- la gestione di servizi nei ristoranti e nei locali adibiti alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la gestione del servizio acquedotto comunale;
- la pulizia e la gestione del servizio di apertura e chiusura del cimitero;
- il montaggio e l'allestimento per fiere, mercati, spettacoli e convegni;
- la gestione di nidi, scuole per l'infanzia e centri di gioco;
- la gestione e la pulizia di centri sportivi;
- la gestione, la sorveglianza e la custodia di isole ecologiche;
- la gestione di casa famiglia;
- l'affissione di manifesti;
- la realizzazione di piccoli lavori di edilizia e di manutenzione in genere;
- la gestione di:
 - mense, bar, parcheggi, stabilimenti balneari, impianti sportivi, colonie marine e montane, ristoranti, case vacanze, scale mobili ed ascensori (sia pubblici che privati ed altre strutture appartenenti al patrimonio pubblico e/o privato);
 - spiagge libere e/o private con annessa pulizia delle zone costiere, scogliere, lidi, spiagge, mare e rimessaggio di barche;
 - aziende agricole ed agrituristiche in proprietà o in affitto;
 - ricovero animali, randagi e domestici, anche per conto terzi;
 - anagrafe canina;
 - corsi di formazione professionale;
- la gestione di servizi di trasporto di persone, ivi ricompresi portatori di handicap, per privati ed enti pubblici, e la gestione del servizio scuolabus;
- la gestione di centri di accoglienza per stranieri e persone bisognose;
- la gestione di servizi di informa-giovani, sportello informazioni sul territorio e di biblioteca appartenenti ad enti pubblici e/o privati, prestando attività connesse o collegate;
- organizzare manifestazioni culturali, rustiche, sportive, artistiche e di spettacolo;
- conservare e trasformare prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;
- promuovere la crescita umana, professionale e culturale dei soci e degli altri soci di altre cooperative;

- collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo;
- partecipare a Cooperative Sociali per il finanziamento e allo sviluppo delle loro attività;
- la gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione, di comunità alloggio e case-famiglia, di comunità di convivenza nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- la promozione e gestione di corsi di formazione anche con il contributo dell'Unione Europea, degli Enti Pubblici, dei privati in genere e dei singoli.

3.7. La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualunque attività connessa ovvero affine a quelle suindicate, e partecipare a gare di appalto e licitazioni indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente, ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente oggetto sociale.

La società potrà, altresì, allo scopo precipuo di fornire occasioni di lavoro ai soci:

- assumere, da privati, enti, Comuni, istituti industriali, commerciali ed artigiani, ed operatori economici in genere, appalti per l'esecuzione di opere e servizi rientranti nello scopo sociale;
- istituire e gestire uffici centrali e periferici, stipulare i relativi atti di acquisto e locazione, anche per le attrezzature ed i mezzi di trasporto occorrenti.

3.8. La società potrà, in via secondaria, strettamente strumentale al perseguimento del suindicato oggetto sociale, in via occasionale e non nei confronti del pubblico, svolgere, nel pieno rispetto dei limiti dettati dalla normativa vigente, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro, ai soli fini esemplificativi:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, senza fini di collocamento, in imprese, se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale nei limiti di cui alla vigente normativa;
- b) dare adesione o partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi mutualistici; in tal senso, la società potrà incentivare nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo, garantendo a tutti i soci trattamenti adeguati in relazione alla qualità ed alla quantità ed al tipo di lavoro svolto nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- c) costituire associazioni temporanee e consorzi;
- d) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti all'uopo idonei.
- e) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative.

3.9. La Cooperativa non può esercitare la raccolta dei risparmi presso il pubblico e la sollecitazione del pubblico risparmio.

3.10. La società ha facoltà di acquisire mutui, prestiti e finanziamenti dai soci cooperatori, per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti e con i criteri dettati dalla vigente normativa di settore.

I finanziamenti effettuati dai predetti soci sono da considerarsi infruttiferi di



Cyrl. Lantini

*Milano 20/03/2022
Cof. Te. Soc. Coop. Soc.
B. Lantini
D. Lantini
Bisogno Senno*

interessi, salvo diversa disposizione dell'assemblea.

3.11. Risultano essere escluse dall'oggetto sociale tutte le attività espressamente riservate per legge, e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualunque forma e denominazione;
- lo svolgimento di attività e prestazioni di assistenza e consulenza che la legge inderogabilmente riserva a soggetti iscritti in Albi, Ruoli e Collegi;
- lo svolgimento di attività esclusivamente riservate agli istituti ed alle aziende disciplinati dal R.D.L. 15 maggio 1936 n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal più volte menzionato D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385;
- lo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1;
- lo svolgimento, nei confronti del pubblico, delle attività contemplate all'art.4, comma secondo, della Legge 5 giugno 1991 n.197, in conformità all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

3.12. La società intende avvalersi, ove possibile, di tutte le agevolazioni, anche fiscali, provvidenze e contributi ad ogni titolo previsti dalle leggi comunitarie, statali e regionali, con riguardo all'attività prevista dall'oggetto sociale.

3.13. Per tutte quelle attività, comprese tra quella previste dal presente oggetto sociale, che necessitassero, per il loro espletamento, dell'ausilio di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze, l'attività della società verrà esercitata mediante l'utilizzazione, in qualunque forma giuridica, e sotto la responsabilità, di detti professionisti e/o di detto personale.

3.14. I soci potranno mettere a disposizione della Cooperativa, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale e su richiesta dell'organo amministrativo, mezzi finanziari e/o somme di denaro, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10 della L. 31 gennaio 1992 n. 59, ed all'art. 11 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, e della deliberazione adottata dal Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 marzo 1994 seguito dalle istruzioni dalla Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle Banche e delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

3.15. La Cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 *septies* Cod. Civ., previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

Art.4) Informazioni relative alla gestione mutualistica e condizione di prevalenza.

4.1. I membri dell'organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, documentano, nella relazione sulla gestione e nella relazione dello stesso organo di controllo, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 cod.civ.), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della Cooperativa, operante, con gestione separata, ai sensi dell'art.1, lett. a) e b), della più volte menzionata legge n. 381/1991 e dell'art. 2520, comma secondo, Cod. Civ..

A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari de-

stinatori dell'attività sociale;

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli eventuali strumenti finanziari emessi dalla società e la relativa remunerazione.

TITOLO III SOCI

Articolo 5) Numero e requisiti dei soci cooperatori.

5.1. Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2. Possono essere soci cooperatori:

a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque legalmente capaci di agire, che devono costituire almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della Cooperativa.

La condizione di persona svantaggiata, sì come nel prosieguo analiticamente disciplinata, deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) le persone fisiche le quali siano maggiori d'età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della Cooperativa o che, comunque, abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale;

c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

d) i soci volontari, quali definiti dall'articolo 2 della suindicata legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente per fini di solidarietà.

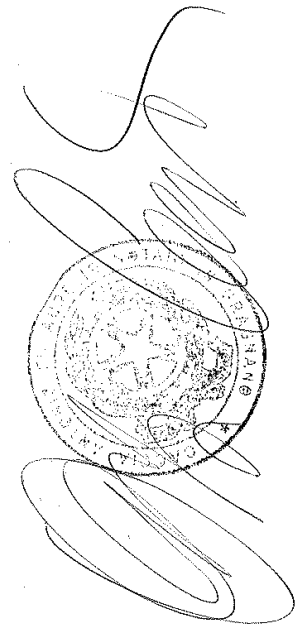
I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lett. a), b), c) e d), costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 codice civile.

5.3. Come innanzi anticipato, possono essere ammessi in qualità di soci volontari, le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività in favore della società.

Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci (ai fini del numero minimo dei soci richiesto dall'articolo 2519, comma secondo, ai fini dell'applicazione del numero sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata occorre tener conto anche dei soci volontari) e saranno iscritti in apposita sezione del libro dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, l'organo amministrativo dovrà adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

E', lo si ribadisce, esclusa la remunerazione dell'attività svolta dai soci volontari tanto quanto la distribuzione in loro favore di ristorni.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

A) i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari ed il divieto di distribuzione delle riserve sono applicabili anche ai soci volontari;

B) le disposizioni sul recesso si applicano altresì ai soci volontari;

C) ai fini della cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione dell'organo amministrativo;

D) della maggioranza degli amministratori, ai sensi dell'articolo 2542, secondo comma, cod.civ., non possono far parte i soci volontari.

5.4. Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute ovvero internate in istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione ed al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n.354, e successive modificazioni.

Si considerano, inoltre, persone svantaggiate i soggetti indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

5.5. Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento (30%) richiesta dalla legge e dal presente statuto, l'organo amministrativo dovrà necessariamente adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

5.6. L'ammissione di ciascun socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.7. Inoltre, le nuove assunzioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti. I soci cooperatori:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti dal secondo comma del-

l'articolo 2519 cod.civ., l'assemblea dei soci dovrà, senza indugio, essere convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Articolo 6) Procedura d'ammissione - Libro dei soci.

6.1. Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, da far pervenire alla società o mediante consegna diretta ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale; dovrà, inoltre, essere allegata una copia fotostatica di un valido documento d'identità;
- b) l'ammontare della partecipazione che si propone di sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa (con approvazione specifica delle clausole onerose del regolamento mutualistico, ai sensi dell'art. 1341 cod.civ.) e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, riconoscendo il non esercizio in proprio ovvero quale amministratore di imprese identiche od affini a quelle della cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare con la cooperativa in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

6.2. L'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo.

6.3. Delibera, altresì, sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.

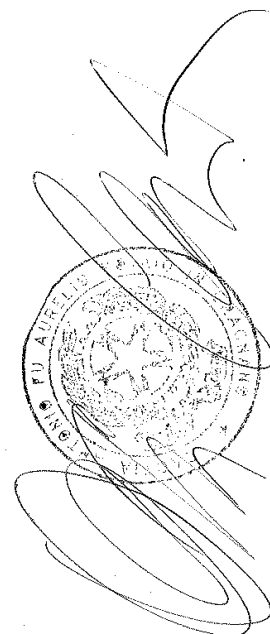
6.4. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, entro sessanta giorni, sulla domanda di ammissione e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale, dell'eventuale sopraprezzo e della eventuale tassa di ammissione, nonché il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la cooperativa.

6.5. La delibera di ammissione sarà annotata nel libro soci e comunicata al socio a cura dell'organo amministrativo, con conseguente iscrizione del socio stesso nel competente libro sociale, verificati i versamenti innanzi richiamati.

6.6. In nessun caso le decisioni in tema di ammissione possono essere finalizzate ad attribuire stabilità al gruppo di comando della cooperativa.

6.7. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio più, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della propria



Cylo farham

*Milano 2021
c/o S. Tello
P. Tello
D. Tello*

Bisogno Serrano

prossima convocazione.

In ogni caso, la deliberazione dell'organo amministrativo deve essere verbalizzata nell'apposito libro sociale; la deliberazione non verbalizzata equivale a silenzio degli amministratori.

6.8. La deliberazione dell'assemblea che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo, nell'ipotesi in cui il rigetto della domanda non fosse stato determinato da esigenze gestionali; l'organo amministrativo dovrà, quindi, ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile.

6.9. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui nel prosieguo.

6.10. L'aspirante socio cooperatore non vanta alcun diritto soggettivo ad essere ammesso in società. I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

6.11. La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

6.12. Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

6.13. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 7) Obblighi dei soci cooperatori

7.1. I soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento della quota di capitale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti;
- b) al versamento, in conseguenza della successiva ammissione e con le modalità di cui al presente statuto, oltre all'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio e della eventuale tassa di ammissione;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, ferme restando le esigenze della cooperativa ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico;
- e) a versare gli eventuali altri contributi a fondo perduto che gli amministratori, nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti della cooperativa, ed in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, richiedano al

fine di consentire il buon funzionamento della cooperativa.

7.2. E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esercitino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro. La valutazione circa l'effettiva concorrenza è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci cooperatori; detto organo terrà conto, ai fini di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci e di ogni altra opportuna circostanza. E' fatto obbligo inoltre ai soci di comunicare l'eventuale prestazione d'opera a favore di terzi che siano legati da rapporti di fornitura alla cooperativa.

Articolo 8) Diritti dei soci cooperatori.

8.1. I soci cooperatori hanno i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge.

8.2. Nell'ambito dei diritti amministrativi spettano in particolare al socio cooperatore:

a) il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richiama, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia;

b) il diritto di denunciare al tribunale i fatti previsti dall'art. 2409 cod.civ., da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o del numero complessivo dei soci, ovvero, se la cooperativa ha più di tremila soci, da un ventesimo dei soci;

c) il diritto di presentare esposti e denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545 *sexiesdecies* e segg. cod.civ.;

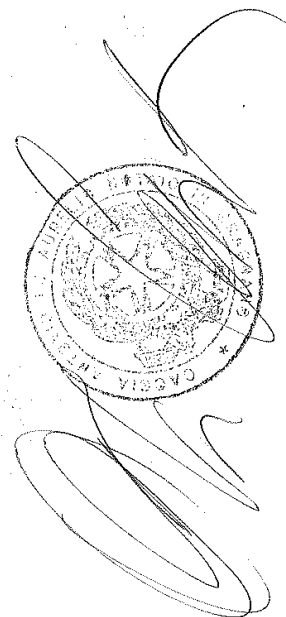
d) il diritto di intervento in assemblea;

e) il diritto di voto in assemblea.

8.3. I diritti di cui all'art. 2545 bis cod.civ. non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la società.

8.4. I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la Cooperativa ha l'obbligo di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio della parità di trattamento.

8.5. Pertanto i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.



Milano dy
efastellone leuoro
P. Ubertini
D. L. L.
Bisogno Semino

fine di consentire il buon funzionamento della cooperativa.

7.2. E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esercitino una attività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro. La valutazione circa l'effettiva concorrenza è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci cooperatori; detto organo terrà conto, ai fini di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci e di ogni altra opportuna circostanza. E' fatto obbligo inoltre ai soci di comunicare l'eventuale prestazione d'opera a favore di terzi che siano legati da rapporti di fornitura alla cooperativa.

Articolo 8) Diritti dei soci cooperatori.

8.1. I soci cooperatori hanno i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge.

8.2. Nell'ambito dei diritti amministrativi spettano in particolare al socio cooperatore:

a) il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia;

b) il diritto di denunciare al tribunale i fatti previsti dall'art. 2409 cod.civ., da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o del numero complessivo dei soci, ovvero, se la cooperativa ha più di tremila soci, da un ventesimo dei soci;

c) il diritto di presentare esposti e denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt. 2545 *sexiesdecies* e segg. cod.civ.;

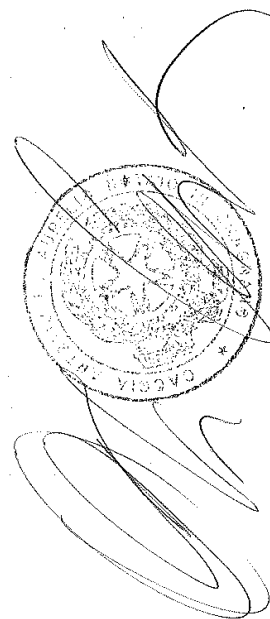
d) il diritto di intervento in assemblea;

e) il diritto di voto in assemblea.

8.3. I diritti di cui all'art. 2545 bis cod.civ. non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la società.

8.4. I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la Cooperativa ha l'obbligo di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio della parità di trattamento.

8.5. Pertanto i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.



Cpl. Randone

*Milone di
capitolo numero
di Milano*

Bisogna Seemano

8.6. La Cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata agli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e conseguentemente, a parità di qualifiche professionali, sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa quale socio cooperatore.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 9) Cause di scioglimento del rapporto sociale.

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 10) Recesso.

10.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2532 cod.civ.), il socio cooperatore può recedere nei casi previsti nel presente statuto e, in particolare:

- a) allorché non concorra all'adozione delle deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede legale della società all'estero, la modifica e/o la soppressione delle clausole mutualistiche, il passaggio alla categoria delle società cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società e la fusione eterogenea;
- b) allorché abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) ogni qualvolta non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;
- d) quando il proprio rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

10.2. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'organo arbitrale come disciplinato dal presente statuto.

10.3. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 11) Esclusione.

11.1. L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore della società, oltre che nei casi previsti dalla legge, ove il socio medesimo:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso, in tutto o in parte, nel versa-

mento delle quote sottoscritte (inclusi eventuali sopraprezzi e tasse di ammissione), previa intimazione dell'organo amministrativo, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

c) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

d) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità innanzi previste senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;

e) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

f) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come circoscritto dall'art. 1453 e seguenti cod.civ.;

g) venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;

h) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

i) nell'esecuzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

m) sia stato dichiarato fallito o sia soggetto a procedure concorsuali.

11.2. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci, a cura dell'organo amministrativo, ma nel rispetto dell'art. 12 dello Statuto.

11.3. Contro la deliberazione di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'organo arbitrale come disciplinato dal presente statuto.

11.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 12) Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione.

12.1. Al recesso ovvero alla deliberazione di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato. Le decisioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tale materia, saranno demandate, a tutti gli effetti di legge, alla decisione dell'organo arbitrale, come regolato da questo statuto.

12.2. I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno attivare le procedure di cui all'art.32 del presente statuto, a mezzo raccomandata, ed a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13) Liquidazione.

13.1. Salvo quanto previsto dalla legge e dallo statuto per i rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori receduti od esclusi hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'art. 7 della L. n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai

C.C.I.A.A. Milano

*Milano 29/3/2022
Espresso Tolleranza
D. Maria Ant
D. G. G. G.
Bisogno Secundo*

sensi dell'art. 2545 *sexies* cod.civ. mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ritorno.

13.2. Nessun diritto spetta al socio cooperatore sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento eventualmente effettuato con utilizzo di riserve ai sensi dell'art. 2545 *quinquies* cod.civ.; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il soprapprezzo eventualmente versato.

13.3. Ai fini della liquidazione della partecipazione, si tiene conto delle eventuali perdite imputabili al capitale sociale. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Pertanto, in caso di recesso si ha riguardo all'esercizio nel quale l'organo amministrativo ha comunicato al socio l'accettazione del recesso; in caso di esclusione, all'esercizio in cui la stessa ha prodotto i propri effetti.

13.4. Il socio cooperatore ha facoltà di contestare la stima effettuata dagli amministratori, come pure le risultanze del bilancio sulla scorta del quale è stata liquidata la quota; si applica in tal caso, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 2437 *ter*, ultimo comma, cod.civ..

13.5. Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Decorso tale termine, matureranno, a carico della società ed a favore del socio, gli interessi legali sulle somme liquidate.

13.6. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545 *sexies* cod. civ., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 14) Morte del socio.

14.1. In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al presente statuto. Alternativamente spetta agli eredi o ai legatari il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

TITOLO V RISTORNI

Articolo 15) Ristorni.

15.1. L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

15.2. Si tiene conto, a tal fine, del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore delle prestazioni mutualistiche effettuate a favore di ciascun socio cooperatore e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito agli stessi soci cooperatori contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico.

15.3. I ristorni potranno essere ripartiti facendo, in particolare, riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche e, conseguentemente, sulla base dei suddetti compensi proporzional-

memo for
 Mr. Tolson
 Mr. Clegg
 Mr. Glavin
 Mr. Ladd
 Mr. Nichols
 Mr. Rosen
 Mr. Tracy
 Mr. Carson
 Mr. Egan
 Mr. Gurnea
 Mr. Hendon
 Mr. Pennington
 Mr. Quinn
 Mr. Nease
 Miss Gandy

17.1. Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale il quale è variabile e non è, quindi, fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori. L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'art. 2528 Cod. Civ., non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa può decidere aumenti di capitale, con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria dei soci, nelle forme previste dall'art. 2524 e dall'art. 2438 e segg. cod.civ..

La deliberazione di aumento del capitale sociale è in tal caso assunta, come detto, dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto ed è verbalizzata da notaio. L'aumento di capitale non può, comunque, pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto.

A tal fine:

- l'organo amministrativo dovrà, nel collocamento delle quote conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore una quota in modo da non superare il limite massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote proporzionalmente agli altri soci;

- il collocamento delle quote presso terzi è consentito soltanto se il sottoscrittore è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;

- è fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle quote di nuova emissione, quale previsto dalla legge, spettante ai soci cooperatori in proporzione all'ammontare delle quote da essi possedute.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 cod. civ.;

b) dalla riserva legale.

Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali, a norma dell'art. 2545 *quater*, primo comma, cod. civ..

L'assemblea ordinaria può deliberare di accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore di suddetti utili. Possono, inoltre, confluire nella riserva legale le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dalle eventuali riserve da sopraprezzo quote formate con le somme versate dai soci cooperatori all'atto dell'ammissione nella società;

d) dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci.

e) da ogni altro fondo e/o riserva costituiti dall'assemblea e/o previsti per legge;

f) dalle riserve indivisibili previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.

17.2. Sono indivisibili, ai sensi dell'art. 2545 *ter* cod. civ., tutte le riserve accantonate dall'assemblea dei soci ai sensi di legge, del presente statuto ovvero volontariamente, ivi compresa la riserva legale e con la sola eccezione della riserve eventualmente qualificate come divisibili dalla legge stessa. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori, nè durante la vita della società, nè al momento del suo scioglimento, neanche in forma di aumento gratuito del capitale sociale.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite soltanto dopo che siano esaurite le altre riserve, che la società aveva destinato ad

operazioni di aumento del capitale sociale o che possano essere ripartite tra i soci cooperatori in caso di scioglimento della società. In caso di utilizzo delle dette riserve indivisibili a copertura di perdite, l'assemblea non può deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state ricostituite.

Salve le previsioni di cui sopra, le riserve indivisibili possono essere utilizzate per le esigenze proprie della gestione sociale.

17.3. I soci cooperatori possono effettuare spontaneamente, in favore della società, versamenti a fondo perduto, in conto capitale o a copertura di perdite; le somme versate verranno imputate ad apposita riserva sociale indivisibile.

Si presumono, salvo prova contraria, a fondo perduto (con esclusione quindi di ogni diritto alla restituzione) quelli effettuati da tutti i soci spontaneamente e proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, se non ne è indicata una diversa qualificazione all'atto del versamento.

Articolo 18) Caratteristiche e circolazione delle quote dei soci cooperatori.

18.1. Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art.2468 cod.civ..

18.2. Salve le eccezione espressamente contemplate dalla legge, il valore complessivo della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al limite minimo, nè superare il limite massimo previsto dalla legge medesima, e, in particolare, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 2525 cod. civ., il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque) nè superiore ad euro 500,00 (cinquecento).

18.3. Il trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori ha effetto, nei confronti della società, nel momento della iscrizione nel libro dei soci, a norma dell'art. 2470 cod. civ..

18.4. La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dall'organo amministrativo; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici.

18.5. Ai fini suindicati, il socio cooperatore che intenda trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. L'organo amministrativo deve deliberare entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione al soggetto interessato all'acquisto, sempre che possieda i requisiti di cui al presente statuto.

18.6. La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al potenziale cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità per l'organo amministrativo, al quale è fatta salva la possibilità di indicare al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

L'organo amministrativo dovrà valutare la sussistenza in capo al potenziale cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, dell'interesse sociale e dello spirito della forma cooperativa, sulla base anche di indirizzi votati dall'assemblea dei soci.



*Milano 27/03/2022
ex art. 2468 cod. civ.
D. Ufficiale
D. Ufficiale
Bisogno Scrivere*

Contro la deliberazione di diniego, il socio cooperatore può in ogni caso ricorrere all'organo arbitrale previsto nel presente statuto.

Il predetto organo arbitrale, ove accolga l'opposizione, ordina l'iscrizione del cessionario nel libro soci e condanna l'organo amministrativo al risarcimento dei danni. E' comunque fatta salva la possibilità per il socio cooperatore alienante di denunciare eventuali irregolarità all'Autorità di Vigilanza, per i provvedimenti previsti dall'art. 2545 *sexiesdecies* cod. civ.. Le tutele suindicate non competono all'aspirante acquirente della partecipazione sociale.

18.7. In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non ancora versati, per un anno dalla data della cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

18.8. A seguito della perfezionata cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con l'organo amministrativo una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione detenuta dal socio cooperatore.

18.9. Il socio cooperatore che intenda trasferire la propria partecipazione deve offrire la stessa in prelazione agli altri soci cooperatori regolarmente iscritti nel relativo libro soci; il diritto di prelazione di questi ultimi opera sino a concorrenza del limite massimo della partecipazione sociale consentita dalla legge.

Ai fini di quanto sopra il socio cooperatore che intenda cedere la propria partecipazione dovrà darne comunicazione, tramite l'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata a/r, contenente l'indicazione della partecipazione oggetto di trasferimento, delle generalità dell'eventuale acquirente, della somma richiesta come prezzo della cessione e di tutte le altre condizioni della stessa.

L'organo amministrativo, quanto prima e comunque non oltre i cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, provvederà a fornire comunicazione agli altri soci dell'avvenuta richiesta di trasferimento della partecipazione sociale, onde consentire a costoro l'esercizio dei propri diritti, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno, sempre a mezzo lettera raccomandata a/r da inviarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della proposta, comunicare all'organo amministrativo la propria intenzione di acquistare alle medesime condizioni. Decorso tale termine, il socio che non avrà esercitato tale diritto, si intenderà decaduto dalla prelazione. In tal caso, il diritto di prelazione si accrescerà agli altri soci, sempre che gli stessi abbiano dichiarato, nello stesso termine, di voler fruire sia della prelazione ad essi spettante, sia della eventuale prelazione non esercitata da altri, ossia abbiano manifestato, per queste ultime, consenso condizionato alla mancata accettazione della prelazione da parte degli altri aventi diritto;

b) l'organo amministrativo provvederà a fornire comunicazione, mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro il termine perentorio di giorni quindici dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a), al socio offerente dell'eventuale accettazione dell'offerta con l'indicazione del socio ac-

gettante e/o dei soci accettanti, e, in detta ultima ipotesi, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, nonché della data fissata per il trasferimento. Qualora, infatti, più soci intendano esercitare la prelazione, la quota di partecipazione interessata dalla negoziazione sarà divisa tra gli stessi in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute nel capitale sociale.

Nell'ipotesi di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata soltanto qualora avrà ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita. Il trasferimento della partecipazione sociale ha effetto nei confronti della società dal momento dell'avvenuta iscrizione nel libro dei soci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2470 cod. civ..

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Nelle ipotesi in cui la natura del pianificato negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il valore della partecipazione verrà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

In mancanza di accordo sulla determinazione del valore, esso verrà stabilito mediante relazione giurata di un esperto designato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha la sede legale la società su istanza della parte più diligente. Nell'effettuare la valutazione l'esperto dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; il prezzo così determinato sarà vincolante per le parti.

E' facoltà dell'offerente rinunciare al progettato trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora non ritenga adeguato il valore stabilito dall'esperto.

La cessione della partecipazione sarà possibile senza l'osservanza delle formalità suddette qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per la pianificata specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, o di rinuncia allo stesso, il socio potrà liberamente alienare la propria partecipazione, salve le prescrizioni di cui all'art.2530 cod.civ..

18.10. Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni sociali, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) dei soci.

18.11. L'organo amministrativo ha facoltà, ai sensi dell'art. 2529 cod. civ., acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto soltanto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VIII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 19) Esercizio sociale e bilancio.

19.1. L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

19.2. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio sociale da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un



Milano 20/03/2022
Espresso
di Milano
20/03/2022
Bisogno Senno

maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

19.3. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo:

a) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (attualmente nella misura del 3%, ai sensi dell'art. 11, comma quarto, della Legge n. 59/1992);

b) alla riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto;

c) a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della L. n. 59/1992 e, comunque, entro il limite massimo previsto dall'art. 2545 *quinquies*, comma terzo, lett. b), cod. civ..

In ogni caso, ciascuna rivalutazione deve essere effettuata entro i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti; e comunque in modo tale da non superare la misura complessiva di cui al citato art. 2545 *quinquies* cod. civ..

19.4. La rimanente parte degli utili netti annuali può essere destinata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti di cui sopra, nel seguente ordine:

1) alla ripartizione dei ristorni, con le modalità fissate dalla legge e dal presente statuto;

2) alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal presente statuto per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e per il godimento delle agevolazioni fiscali; e con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

3) ad eventuale ulteriori fondi di riserva, in conformità alla legge ed al presente statuto.

Pertanto l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali il contributo a fondi mutualistici, l'incremento della riserva indivisibile e, salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi, la ripartizione dei ristorni. E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui all'art. 2433 *bis* cod. civ..

Articolo 20) Residui netti.

20.1. L'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare con deroga alle disposizioni di cui all'articolo precedente, fatto salvo quanto indicato alla lettera a) dello stesso articolo, che tutti i residui attivi vengano destinati al fondo di riserva legale indivisibile.

TITOLO IX ORGANI SOCIALI

Articolo 21) Organi della società.

21.1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio sindacale.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 22) Convocazione.

22.1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

22.2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso fatto pervenire ai soci, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi simili; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul libro soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purché in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione.

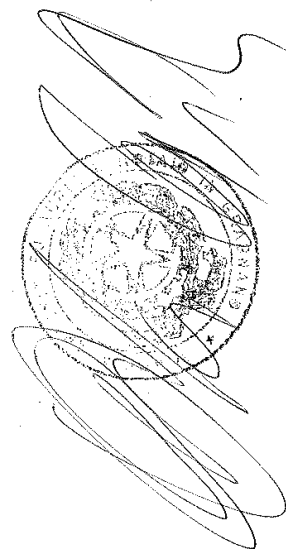
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e di controllo, se designato; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

22.3. L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 23) Competenze delle assemblee.

23.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio;
- l'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico (con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie);
- la ripartizione degli utili e dei ristorni;
- l'aumento gratuito del capitale sociale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- la determinazione del sopraprezzo e dell'eventuale tassa di ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- l'eventuale piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- le domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- la nomina, la revoca e la sostituzione degli amministratori, fatta salva la riserva a favore dei soci finanziatori e la prima nomina perfezionata all'atto della costituzione della società;
- la nomina, la revoca e la sostituzione dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, fatta salva la



Cylio formale

*Milano SpA
c/o Stefano Ferraro
D. M. G. P.
D. M. G. P.
Bisogno Sem*

riserva in favore dei soci finanziatori e la prima designazione perfezionata all'atto della costituzione della società;

- la determinazione del compenso di amministratori e sindaci; - l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
- l'adesione a gruppi cooperativi paritetici;

23.2. L'assemblea straordinaria, di contro, delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e sui relativi poteri;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge;
- sull'aumento del capitale sociale a pagamento.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

23.3. L'assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno entro, come innanzi anticipato, i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal 2° comma dell'art. 2364 cod. civ., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

23.4. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale, se nominato, o da almeno un quinto dei soci cooperatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti (20) giorni dalla data della richiesta.

Articolo 24) Quorum costitutivi e deliberativi.

24.1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono o siano rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

24.2. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

24.3. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la revoca dello stato di liquidazione ed il trasferimento della sede sociale all'estero e la modifica dell'art. 18 dello statuto, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci.

24.4. Sono espressamente fatte salve disposizioni normative inderogabili le quali richiedano diverse e qualificate maggioranze costitutive e deliberative.

Articolo 25) Modalità di votazione.

25.1. Al fine delle votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano ovvero con altro sistema prescelto dall'assemblea ma giammai per scrutinio segreto.

25.2. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

25.3. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare delle partecipazioni sottoscritte.

25.4. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro so-

cio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

25.5. La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclamazione dei risultati; una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Articolo 26) Presidenza e verbalizzazione delle assemblee.

26.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti. L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

26.2. Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

26.3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci. Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 27) Composizione dell'organo amministrativo.

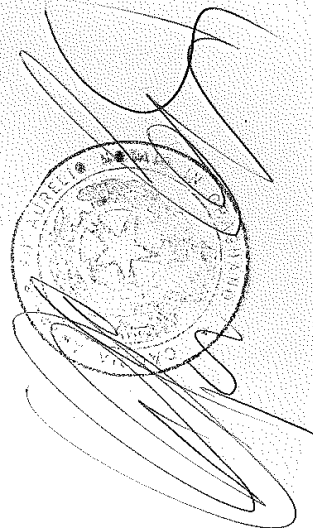
27.1. La società può essere amministrata, nel rispetto dell'art. 2542 cod. civ., in quanto compatibile, ed in conformità di quanto convenuto dai soci all'atto della nomina:

- a) da un amministratore unico (necessariamente socio cooperatore);
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di tre membri sino al numero massimo di nove membri, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina.

27.2. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci (nell'ipotesi di amministratore unico questi deve necessariamente essere un socio cooperatore), purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

27.3. Gli amministratori, per quanto occorrer possa, sono dispensati da qualsivoglia cauzione.

27.4. Il tipo di amministrazione ed il numero dei componenti del consiglio di amministrazione sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori stessi. Il primo organo di amministrazione viene scelto dai soci costituenti che ne determinano struttura, composizione e durata.



Org. Amm. Soc. Coop. Miriam

*Milano Leg. 11/03/2022
C.C.I.A.A. Palermo
D. Uscio
D. Am. Soc. Coop.
Bisogni Soc. Coop.*

27.5. I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca, dimissioni ovvero cambio della forma amministrativa o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa. Gli amministratori sono rieleggibili.

27.6. La suindicata disciplina normativa finalizzata a regolamentare la struttura, il tipo e, soprattutto, la durata dell'organo amministrativo è destinata ad essere vigente solo ed esclusivamente nella misura in cui la società continui a rientrare nei limiti soggettivi ed oggettivi che consentono il proprio assoggettamento alla disciplina fissata per le società a responsabilità limitata in quanto compatibili (art. 2519, ultimo comma, cod. civ.).

27.7. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, l'organo amministrativo collegiale elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente. Salvo quanto previsto dall'art. 2390 cod. civ., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea dei soci.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

27.8. I membri componenti l'organo amministrativo, i quali svolgano altresì funzioni di dirigenti della Cooperativa, hanno diritto ad un trattamento economico pari a quello previsto per i soci lavoratori con qualifica dirigenziale, proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato facendo riferimento alla normativa di cui alla C.C.N.L. prevista in materia di cooperative sociali; hanno, altresì, diritto al rimborso, determinato anche forfettariamente, delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle sue mansioni.

Articolo 28) Convocazioni e validità delle deliberazioni

28.1. L'organo amministrativo collegiale è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze dell'organo amministrativo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza a condizione che, in tal caso, tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonchè poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il consiglio s'intende riunito nel luogo in cui si trova il presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, insieme a quella del presidente, sull'apposito libro delle adunanze. Il segretario ed il presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere, sia contestual-

31.2. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, fatta eccezione per la prima designazione destinata ad intervenire all'atto della costituzione. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assem-

wea dry
 cephalopod femora
 p. 114
 D. 114
 B. 114

blea nomina il presidente del collegio stesso.

31.3. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. A detto organo è demandato il controllo contabile della società. I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli articoli 2403 e seguenti cod.civ.; in particolare, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento e sull'attuazione dello scopo mutualistico. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 cod.civ.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

31.4. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Per il funzionamento del collegio sindacale e la retribuzione dei sindaci valgono le norme di legge.

ORGANO ARBITRALE

Articolo 32) Organo arbitrale.

32.1. Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti oltre quanto espressamente indicato nel presente statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro il termine di sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti. Sono, altresì, sottoposte ad arbitrato, secondo le regole di cui nel prosieguo, e comunque nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, ed in quanto compromettibili in arbitri, le controversie relative ai rapporti mutualistici di scambio tra soci e società o quelle tra soci operatori aventi il medesimo oggetto. Le suddette controversie sono quindi devolute alla cognizione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è fissata presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla legge. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa motivata decisione dell'arbitro. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs.

17 gennaio 2003, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni. La soppressione e la modifica della presente clausola deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. La presente clausola non si applica alle controversie tra la cooperativa e gli aspiranti soci, nè a quelle con i soci cooperatori che non rientrino nella competenza del giudice ordinario.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 33) Nomina dei liquidatori.

33.1. La società si scioglie per le cause indicate agli artt. 2522, 3° comma, 2545 *duodecies* e 2484 cod. civ., e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve espletare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi. A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione in quanto applicabili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno, altresì, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci di cui all'art. 2487 cod. civ..

Articolo 34) Destinazione del patrimonio.

34.1. In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo è destinato nell'ordine:

- a) alla restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dall'art. 2545 *quinquies*, comma terzo, lett. b), cod. civ.;
- b) alla restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'art. 2545 *sexies* cod. civ., mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ritorno;
- c) alla corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati;
- d) alla devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35) Regolamenti.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà redigere appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Articolo 36) Norma finale.

Le clausole mutualistiche di cui al presente statuto sono inderogabili e devono essere comunque osservate.

Si applicano espressamente le disposizioni inerenti agli obblighi di devolu-

zione dettate, in materia di società cooperative a mutualità prevalente, dalla
normativa *pro tempore* vigente.

Milena Dyl
esperto del settore
Dr. Alessio Ant
Dr. Leo Cusani
Bisogno Senna
Cyril Jannet

